

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Risarcimento danni: la domanda ex art. 2043 c.c. può essere modificata in appello evocando l'art. 2051 c.c.?

La domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado invocando l'art. 2043 c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell'art. 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti; ciò a meno che i fatti enunciati sin dall'atto introduttivo non consentano la sussunzione nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c.

NDR: in argomento Cass. 22 dicembre 2017, n. 30920, Cass. 5 agosto 2013, n. 18609 e Cass. 21 settembre 2015, n. 18463.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.1.2020, n. 348

...omissis...

Fatti di causa

omissis convenne in giudizio *omissis* s.p.a. davanti al Giudice di pace di Nocera Inferiore, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio autocarro il quale, mentre stava percorrendo l'autostrada A30 in direzione sud in località Sarno, era stato investito da un albero che si trovava sul ciglio dell'autostrada, nella fascia di proprietà della convenuta, e che era stato abbattuto dal vento forte. Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.

La pronuncia è stata appellata dalla società soccombente e il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 21 agosto 2017, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado. Ha osservato il Tribunale che dal rapporto della Polizia stradale risultava che alle ore 1,15 della notte era stato notato un albero abbattuto sulla carreggiata autostradale in questione, e che la Polizia era stata avvisata dei danni subiti dall'autocarro alle ore 4,20 della stessa notte. Ciò premesso, il Tribunale ha affermato che la responsabilità della società convenuta poteva insorgere solo in presenza di un'insidia; nella specie, al contrario, l'albero era di grosse dimensioni, tanto da occupare la corsia di marcia e quella di emergenza, mentre nella zona era stato segnalato un vento forte. Non poteva ritenersi che la società convenuta fosse tenuta "ad una particolare manutenzione" dei luoghi, mentre il conducente avrebbe dovuto tenere un comportamento più attento e prudente che gli avrebbe evitato l'urto contro l'albero. Quanto alla caduta di questo, il Tribunale ha sostenuto che essa era stata conseguenza del forte vento e della pioggia, da ritenere come evento eccezionale.

Contro la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore ricorre *omissis* con atto affidato a due motivi. Resiste *omissis* s.p.a. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 2051 c.c.. Osserva la società ricorrente che dovrebbe trovare applicazione, nella specie, l'art. 2051 c.c. ed il conseguente obbligo di custodia a carico della società *omissis*, com'era stato già indicato fin dal primo grado. Il Tribunale, invece, aveva erroneamente fatto applicazione delle regole di cui all'art. 2043 c.c..

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 2051 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Secondo la società ricorrente, l'art. 2051 c.c. integra una forma di responsabilità che si caratterizza per l'inversione dell'onere della prova, per cui è il custode a dover dimostrare che il danno si è verificato a causa di un evento imprevedibile ed inevitabile. L'errata applicazione, come si è detto, dell'art. 2043 c.c. avrebbe condotto il Tribunale a gravare la società attrice di un onere probatorio inesistente; anche in ordine al caso fortuito, la sentenza avrebbe sbagliato, non considerando che per l'esistenza di tale elemento non è sufficiente l'accertata presenza di vento e pioggia, dovendo invece il custode provare l'eccezionalità del fatto, tale da essere in grado di determinare autonomamente l'evento.

I due motivi di ricorso sono, quando non inammissibili, privi di fondamento.

Va innanzitutto osservato che questa Corte ha più volte affermato che la domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado invocando l'art. 2043 c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell'art. 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti, a meno che i fatti enunciati sin dall'atto introduttivo non consentano la sussunzione nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c. (così, da ultimo, l'ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30920, in linea con quanto già affermato dalla sentenza 5 agosto 2013, n. 18609, e ribadito dalla sentenza 21 settembre 2015, n. 18463). Ne consegue che la società attrice avrebbe anche potuto, in astratto, invocare in grado di appello la violazione delle regole sull'obbligo di custodia, ma solo a condizione che i fatti fossero stati prospettati fin dal primo grado invocando quei principi.

Nel caso di specie, al contrario, la sentenza sembra esordire nel senso di una domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., come emerge dal richiamo al concetto dell'insidia; e il ricorso, pur dichiarando di aver agito ai sensi dell'art. 2051 c.c., è redatto in modo non rispettoso dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), poichè nulla di preciso riferisce circa il contenuto dell'atto di citazione e le modalità con cui la domanda risarcitoria è stata impostata. Il che comporta che l'enunciazione teorica della riconducibilità della fattispecie all'art. 2051 cit. non dimostra, in concreto, che i principi sulla custodia siano stati invocati nel caso di specie.

Quanto all'errata individuazione del fortuito - elemento che la sentenza impugnata richiama - la Corte osserva che è esatta l'affermazione secondo cui non è sufficiente la sola esistenza di un forte vento e di una grande pioggia ad integrare gli estremi del fortuito; ma la correttezza di tale assunto non va a modificare i termini del problema, dovendosi ritenere che la causa sia stata fondata sulla lesione dell'art. 2043 c.c., per cui la mancanza di una colpa della società Autostrade impone comunque il rigetto del ricorso.

Occorre evidenziare, infine, che la sentenza impugnata contiene, nella prima proposizione di cui alla p. 4, un'ulteriore argomentazione secondo cui, mentre nell'atto di citazione la parte attrice aveva dichiarato che l'albero aveva investito l'autocarro, dalle dichiarazioni rese dal conducente subito dopo i fatti risultava che il medesimo aveva sterzato per evitare l'albero, che poi era stato urtato solo con la parte anteriore destra del mezzo; argomentazione, questa, che non è in alcun modo censurata nel ricorso e che evidenzia come il Tribunale abbia condiviso l'idea secondo cui il Giudice di pace correttamente avesse rigettato la domanda perchè non provata.

Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

